

REGOLAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(Capo III D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

[Art. 1 - Oggetto del regolamento](#)

[Art. 2 - Ambito di applicazione](#)

CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

[Art. 3 - Zone di applicazione](#)

[Art. 4 - Presupposto della tassa](#)

[Art. 5 - Esclusioni](#)

[Art. 6 - Soggetti passivi](#)

[Art. 7 - Parti comuni all'edificio](#)

[Art. 8 - Locali in multiproprietà;](#)

[Art. 9 - Locali ed aree tassabili](#)

[Art. 10 - Superfici industriali, commerciali e artigianali](#)

[Art. 11 - Locali ed aree non utilizzate](#)

[Art. 12 - Deduzioni](#)

CAPO III - TARIFFAZIONE

[Art. 13 - Obbligazione tributaria](#)

[Art. 14 - Agevolazioni](#)

[Art. 15 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio](#)

[Art. 16 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio](#)

[Art. 17 - Gettito del tributo](#)

[Art. 18 - Tariffe e parametri di commisurazione](#)

[Art. 19 - Criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione](#)

[Art. 20 – Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica](#)

[Art. 21 - Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza](#)

[Art. 22 - Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza](#)

[Art. 23 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta](#)

[Art. 24 - Tassa giornaliera di smaltimento](#)

CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI

[Art. 25 - Denunce](#)

[Art. 26 - Denuncia di variazione](#)

[Art. 27 - Modalità dei rimborsi](#)

CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

[Art. 28 - Il funzionario responsabile](#)

[Art. 29 - Sanzioni](#)

[Art. 30 - Lotta all'evasione](#)

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

[Art. 31 - Disposizioni finali](#)

[Art. 32 - Pubblicità del regolamento](#)

[Art. 33 - Entrata in vigore del regolamento](#)

[Art. 34 - Variazioni del regolamento](#)

[Art. 35 - Casi non previsti dal presente regolamento](#)

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993.
2. Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.

CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 3 - ZONE DI APPLICAZIONE

(Art.59,commi 2 e 5 -Art.79,comma 3 del D.LGS. n. 507/1993)

1. L'applicazione della tassa a tariffa intera, È limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonchÈ agli altri ai quali È esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.

Art. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

Art. 62,commi 1 e 4 del D.LGS. n. 507/1993)

1. La tassa È dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio È istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 3.
2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa È dovuta anche quando nella zona in cui È attivata la raccolta dei rifiuti È situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa È dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 5 - ESCLUSIONI

(Art. 62,comma 2 del D.LGS n. 507/1993)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purchÈ, risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per le circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono comunque soggetti a tassa:
 - a) i locali e le aree che per la loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
 - b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art.62,comma 5, del D.LGS. n. 507/1993;
 - c) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto, per legge, a sostenere le relative spese di funzionamento.
3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonchÈ, i rifiuti tossici e nocivi, salvo il disposto di cui ai successivi artt. 9, comma 2, e 10, comma 2.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati nell' art. 2, comma 7, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 nel testo vigente

Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI

(Art. 63 del D.LGS. n. 507/1993)

1. La tassa È dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in Comune.

Art. 7 - PARTI COMUNI ALL' EDIFICIO

(Art. 63,comma 2 del D.LGS. n. 507/1993)

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, cortili, lavanderie, stenditoi, garage senza boxe o parti comuni del garage con boxe e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.
2. Nel caso di inadempienza la tassa dovuta È calcolata d'ufficio aumentando le superfici dichiarate dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:

- a) di una quota pari al 10% nei condomini con 2 soli alloggi;
- b) di una quota pari al 2% nei condomini con n. 10 alloggi;
- c) quando il numero dei condomini È ricompreso fra i numeri 2 e 10 la percentuale È determinata in ragione inversa del numero dei condomini sulla base dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree condominiali che l'amministratore del condominio avente non meno di quattro condomini È tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno, utilizzando la seguente formula:
$$P = \frac{8(NC - 2)}{NM - 2}$$
dove:
P = indica l'entità della percentuale di aumento da applicare alla superficie dichiarata dai condomini dell'edificio in esame;
NC = indica il numero dei condomini dell'edificio stesso;
NM = indica il numero massimo dei condomini assunto nella norma regolamentare. iderarsi definito.

Art. 8 - LOCALI IN MULTIPROPRIETA'

(Art. 63, comma 3 del D.LGS. n. 507/1993)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni È il responsabile, dal 1 gennaio 1997, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente È tenuto a presentare all'ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 9 - LOCALI ED AREE TASSABILI

Art. 62 del D.LGS. n. 507/1993)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso tassabili, le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie nonché, i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività ... che per la sosta del pubblico interessato ad prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività ...;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività ... in genere;
 - f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché, la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché, dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - g) tutti i vani principali, accessori o pertinenze, nonché, le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini ecc.;
 - h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

2. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché, alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché, l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

3. Si considerano altresì tassabili, con tariffa ordinaria ridotta all'80%, tutte quelle superfici nelle quali si formano residui qualificabili come rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi che risultino effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo.

Art. 10 - SUPERFICI INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI

(Art. 62, comma 5-bis/5-ter del D.LGS. n. 507/1993)

1. Per le attività che producono i rifiuti speciali di cui all'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a mq. 200, i rifiuti sono assimilati, ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della tassa, ai rifiuti urbani.

2. Per le superfici superiori ai mq. 200 gli operatori economici non sono tenuti al conferimento dei rifiuti al servizio pubblico ed alla corresponsione della relativa tassa, a condizione che presentino, annualmente, al Comune, apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente.

Art. 11 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

(Art. 62. del D.LGS. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché, risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali od aree medesimi.

Art. 12 - DEDUZIONI

(Art. 66 del D.LGS. n. 507/1993)

1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate, a partire dal 1 gennaio 1997, in ragione della metà.

2. Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione di un quarto, a partire dal 1° gennaio 1997.

CAPO III - TARIFFAZIONE

Art. 13 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

(Art. 64 del D.LGS. n. 507/1993)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 14 - AGEVOLAZIONI

(Art. 67, comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

- a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Servizio Sociale comunale;
- b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché, queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso d'accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta e saranno iscritte nello speciale registro previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

(Art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 3, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata, all'ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio di nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 16 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

(Art. 59, comma 6 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità ... sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del Comune, di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60.% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 17 - GETTITO DEL TRIBUTO

(Art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tariffa della tassa è determinata, dalla Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.

2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.

Art. 18 - TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE

(Art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità

fissate ai successivi artt. 21,22,23 e 24.

2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

3. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

4. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Art. 19 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

(Art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a) Coefficiente di produttività specifica. Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg./mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

b) Coefficiente medio di produttività specifica. Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa

c) Indice di produttività specifica. Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

d) Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani. Per costo convenzionale (C) del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del

D.Lgs. n. 507/1993, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio è pari al gettito previsto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

e) Tariffa media convenzionale. Per tariffa media convenzionale (Tm) si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio (C) e la superficie totale (St) dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$Tm = C/St$$

f) Coefficiente di qualità

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore (K) rappresentato da un numero compreso tra 0,50 e 2 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative dei rifiuti (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

Art. 20 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

(Art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività soggette alla tassa saranno determinati per ogni tipo di utilizzazione, in base ai dati di produzione o di consumo rilevati come segue:

a) in modo diretto, mediante raccolta in uno o più¹ periodi dell'anno;

b) in modo indiretto, mediante utilizzo di altri elementi disponibili o dati statistici di organi nazionali, regionali, di altri enti locali o di altri enti ed istituti pubblici di ricerca.

Art. 21 - MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI COMPETENZA

1. La formazione delle categorie ed eventuali sotto categorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da coefficienti simili di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.

3. Ciascuna delle classi di contribuenza cosÀ– individuate, È caratterizzata:

- a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (q_n) costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
- b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (l_n) dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica (q_n) e il coefficiente medio di produttività specifica (q_m);
- c) da un proprio valore (k_n) del coefficiente di qualità K .

Art. 22 - QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Fatte salve le agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in L./mq., per ciascuna delle classi individuate vengono determinate applicando la seguente formula:

$$T_n = K_n l_n T_m$$

dove:

T_n = tariffa unitaria

K_n = indice di qualità

l_n = indice di quantità

T_m = tariffa media convenzionale con arrotondamento alle 10 lire.

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

- a) rideterminazione annuale della tariffa media convenzionale (T_m), sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
 - b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 22 con eventuale conseguente riscomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
 - c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero a seguito di approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianti del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.
3. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

Art. 23 - LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

Art. 62, c. 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 507/1993)

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi;

ND ATTIVITA' Percentuale riduzione superficie

- Lavanderie a secco, tintorie non industriali 10%
- laboratori fotografici, eliografie 10%
- autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante 10%
- gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici 10%
- laboratori di analisi 10%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi 10%
- allestimenti, insegne 10%
- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie serigrafie 10%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 24 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù¹ di pubblico passaggio ¹ istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata È determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso

(o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 10 %, senza alcuna riduzione di superficie nel caso di occupazione di area.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il medesimo modello di versamento, in conto corrente postale di cui all'art.50 del D.Lgs. n. 507/1993. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione, la tassa giornaliera di smaltimento pu  essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta   recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI

Art. 25 - DENUNCIE

(Art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune   redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993, e deve essere presentata dal contribuente direttamente a mezzo del servizio postale, all'ufficio tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentate legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione.

3. Nel medesimo termine e con le stesse modalit  devono essere presentate le denunce di variazione.

4. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 26, l'obbligo della denuncia   assolto a seguito del pagamento della tassa.

Art. 26 - DENUNCIA DI VARIAZIONE

(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La denuncia di cui all'art. 27, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilit  . In caso contrario, il contribuente   tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 27, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e cos  anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16.

Art. 27 - MODALITA' DEI RIMBORSI

(Artt. 59 e 75 del D.Lgs. 507/1993)

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6 comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 del D.Lgs. 507/1993.

2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

3. Nel caso risulti gi  pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto   rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 28 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento   preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attivit  organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 29 - SANZIONI

(Art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per le seguenti infrazioni:

- a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
- c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;

- d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993/507; trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/1993.
2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 28 del detto decreto.
3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica, in applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, una sanzione amministrativa entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa.
4. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, À recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 30 - LOTTA ALL' EVASIONE

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:
- A) UFFICIO TRIBUTI:
- 1) dovrÀ assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 27 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- 2) la "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrÀ essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- 3) dovrÀ essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.
- B) UFFICIO TECNICO:
- 1) dovrÀ assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.
- C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:
- 1) DovrÀ assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.
- D) UFFICIO ANAGRAFE:
- 1) DovrÀ assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonchÈ, di assistenza agli utenti.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

Art. 32 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarÀ tenuta a disposizione del pubblico perchÈ, ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 33 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co, con la contemporanea pubblicazione all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciantela detta affissione.

Art. 34 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 35 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) le leggi nazionali e regionali;

b) i regolamenti nazionali e regionali.